

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i beni e le attività culturali**Fatto**

Il sig. insieme ad altri undici colleghi, tutti dipendenti dell'amministrazione resistente con la qualifica di funzionari area C1, per il tramite dell'avv., riferisce di aver presentato in data 2 ottobre 2007 richiesta di accesso alla documentazione attestante il numero di posti messi a concorso dall'amministrazione resistente nel periodo compreso tra il 01.01.2006 e il 01.01.2008 a seguito di rinunce, pensionamento e dimissioni a qualsiasi titolo di personale dipendente del Ministero. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione, in data 08.01.2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il silenzio rifiuto maturato il 02.11.2007, chiedendone il riesame.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi il 2 novembre 2007 e che il ricorso reca la data del 8 gennaio 2008, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente : spa.**Fatto**

Con istanza in data 23.11.2007 la Sig.ra ha chiesto alla spa “copia di ogni atto o documento relativo a proprie posizioni trattate da codesta società. In particolare i titoli di credito e i relativi atti di notifica, sollecito, interruttivi”.

Avverso la mancata risposta all’istanza la sig.ra, con atto in data 16.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L’accesso è stato richiesto perché per le vie brevi la ricorrente ha appreso che contro di lei “risultavano aperte alcune posizioni debitorie nei confronti di non meglio specificate pubbliche amministrazioni”.

Tale motivo determina l’interesse a tutelarsi nelle sedi competenti, anche giudiziarie, e quindi concreta certamente il richiesto interesse all’accesso.

Deve pertanto essere consentito l’accesso ai titoli concernenti pretese creditorie contro l’istante da parte di pubbliche amministrazioni, nonché ad eventuali altri atti posti a supporto delle richieste di tali pretese.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri di**Fatto**

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri, in data 3 ottobre 2007, ha chiesto al Comandante della Regione Carabinieri di il “il rilascio di copia semplice delle determinazioni assunte a seguito dell’instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Maresciallo per i fatti di cui al procedimento sopra menzionato”. In effetti, il ricorrente, tra le premesse dell’istanza cita l’avvenuta archiviazione del p.p. n. *bis* della Procura della Repubblica c/o Tribunale di

Scopo della richiesta è “avanzare richiesta risarcitoria in sede civile”.

Specifica il ricorrente di essere parte offesa del p.p. n. *bis* della Procura della Repubblica c/o Tribunale di, che l’ipotesi di reato era diffamazione e che il procedimento in esame è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela.

Avverso il silenzio rigetto dell’amministrazione, il sig., in data 16 novembre 2007, ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Regione Carabinieri di l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Con nota del 19 novembre 2007, il sig. ha inviato alla scrivente Commissione il provvedimento del 13 novembre con il quale l’amministrazione ha negato l’accesso ai chiesti documenti ritenendo l’istante privo di un interesse diretto, concreto ed attuale, e in considerazione dell’insussistenza di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la finalità dichiarata.

L’amministrazione con nota del 27 novembre 2007, dopo avere riferito che il ricorrente ha presentato tre istanze di accesso tese a conoscere lo sviluppo e l’esito di procedimenti disciplinari che il ricorrente presume attivati a carico di colleghi, nel ricorso in esame a carico del Maresciallo, afferma che le istanze sono preordinate ad operare un controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione e che le motivazioni addotte a sostegno dell’istanza non evidenziano il nesso strumentale tra i documenti e la finalità che il ricorrente intende perseguire.

La scrivente Commissione, nella seduta del 22 novembre, aveva dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 12, comma 7 lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

A seguito dell’invio, con messaggio di posta certificata, dei documenti comprovanti l’avvenuta comunicazione, in data 12 novembre 2007, del presente ricorso al controinteressato, la Commissione, provvede a esaminare nel merito il ricorso.

Diritto

Il Maresciallo Capo ha presentato una querela per diffamazione contro il Maresciallo, il conseguente procedimento penale è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela. Il ricorrente,

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

allora, al fine di presentare una richiesta risarcitoria in sede civile, intende acquisire copia delle determinazioni assunte a seguito dell'instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Maresciallo per i fatti relativi al procedimento penale. L'amministrazione nella nota inviata alla Commissione specifica che l'esistenza del procedimento disciplinare è presunta dal ricorrente e che le ragioni a sostegno dell'istanza non evidenziano il collegamento tra i documenti e il fine perseguito. Si chiede, pertanto, all'amministrazione di comunicare alla scrivente Commissione se detiene i documenti richiesti.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincia a decorrere dal momento in cui saranno fornite alla Commissione le informazioni suddette.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa, ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione interlocutoria.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente : Ministero dell'Interno**Fatto**

Con istanza in data 12.11.2007 il sig., assistente capo della polizia di Stato in servizio alla Questura di, premesso di aver presentato in data 18.12.2002 domanda di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, ha chiesto al Ministero dell'Interno copia degli atti relativi all'esito del relativo procedimento o allo stato attuale dello stesso.

Avverso il tacito diniego, a seguito della mancata risposta all'istanza, il sig., con atto datato 10.1.2008 e ricevuto il 23.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con il ricorso si deduce di aver diritto all'accesso richiesto in quanto si ha interesse a conoscere l'esito o lo stato del procedimento di riconoscimento della causa di servizio, considerato il notevole tempo decorso dalla relativa istanza, in relazione alle necessità di ottenere il beneficio di cure per l'infermità nonché di impugnare un eventuale provvedimento negativo della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

Il ricorso è fondato posto che l'esame della documentazione richiesta è indispensabile per il raggiungimento dei fini che il ricorrente si propone, i quali concretano un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Onoranze Funebri - Fiorista

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale –
Direzione Provinciale del Lavoro di**Fatto**

Il sig., tramite il legale rappresentante avv., ha presentato, il 6 dicembre 2007, istanza di accesso alla Direzione Provinciale del Lavoro di avente ad oggetto gli esposti, le denunce e le segnalazioni relative alla pratica iniziata con l'ispezione di cui al verbale di ispezione e diffida n. del 24 luglio 2007 e all'ordinanza ingiunzione n. L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti richiesti evidenziando la mancanza del potere di rappresentanza dell'avv., l'assenza di motivazioni a sostegno della richiesta, la carenza di interesse dell'istante a conoscere i documenti atteso che il procedimento avviato con l'ispezione del 24 luglio 2007, si è concluso con l'annullamento in autotutela degli atti emessi. Specifica, infine, l'amministrazione che i documenti sono stati depositati presso la cancelleria del Tribunale di innanzi al quale è pendente un giudizio sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione n.

Avverso il provvedimento di diniego l'avv., quale legale rappresentante della Onoranze Funebri - Fiorista ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro di, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti del procedimento avviato con l'ispezione del 24 luglio 2007 affermando l'assenza di una motivazione a sostegno della richiesta, e la carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere i documenti dal momento che il procedimento si è concluso con un provvedimento di annullamento. Ribatte il legale rappresentante nel presente ricorso che la motivazione è *in re ipsa* stante la notifica dei verbali ispettivi poi annullati.

Al riguardo si ritiene che, pur avendo l'amministrazione provveduto ad annullare gli atti emessi e pur non avendo il ricorrente prospettato un interesse conoscitivo, personale e specifico, il medesimo, quale destinatario dei verbali ispettivi, sia titolare di un interesse serio, personale e non emulativo, essendo, poi, irrilevante la connessione ad una lesione attuale della posizione giuridica alla cui tutela è orientato l'accesso dal momento che il destinatario ha sempre interesse a verificare che l'interesse sostanziale sia integralmente soddisfatto con il provvedimento di annullamento (C.d.S., Sez. IV, 3.2.1996 nr. 98; id., 11.1.1994 nr. 8 e 21 e Sez. V, 8.2.1994 nr. 78).

Con riferimento ai documenti del procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione n., si rileva che il legale rappresentante potrà acquisire i medesimi presso la cancelleria del Tribunale di, secondo il regime di accesso proprio degli atti giudiziari.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie in parte il ricorso, nei limiti su indicati.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente : Comune di**Fatto**

Con istanza in data 7.1.2008 il sig., nella sua qualità di consigliere comunale, ha chiesto copia di ampia documentazione, anche relativa ad elaborati grafici e tecnici, al Comune di, il quale ha risposto consentendo l'accesso alla visione della documentazione e promettendo la fornitura di copia solo di quegli atti specifici che, in base a tale visione, fossero stati ritenuti necessari dall'istante.

Avverso tale risposta il, con atto in data 13.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che “ decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta . In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27”.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte del Comune di

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Pasticceria s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di— Sportello Unico Immigrazione**Fatto**

Il sig., titolare della Pasticceria s.r.l., tramite il legale rappresentante avv., ha chiesto il 4 dicembre 2007 alla Prefettura di — Sportello Unico Immigrazione di procedere alla emissione di un nuovo provvedimento di nulla osta al lavoro subordinato per il cittadino senegalese, ovvero alla correzione del provvedimento n.

Specifica l'istante di avere presentato l'istanza, presentata ai sensi degli artt. 10, 22 e 25 della legge n. 241 del 1990, a seguito del rilascio del nulla osta contenente una erronea indicazione delle generalità, errore che non consente al lavoratore straniero di ritirare presso l'Ambasciata italiana in Senegal il provvedimento di nulla osta.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig., tramite il legale rappresentante avv., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura di — Sportello Unico Immigrazione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti, nonché l'evasione della richiesta emanazione di un provvedimento ovvero di correzione del provvedimento n.

Diritto

Il ricorrente, avendo presentato chiamata nominativa per lavoro subordinato per il sig., è parte del procedimento volto a far accedere in Italia il cittadino senegalese. Si ritiene, pertanto, che il medesimo sia titolare del diritto ad accedere al relativo fascicolo.

Con riferimento alla richiesta di emissione di un nuovo provvedimento si rileva che la scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è competente ad esaminare i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego, taciti od espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello stato. L'istanza del 4 dicembre, nonostante sia stata presentata ai sensi degli artt. 10, 22 e 25 della legge n. 241 del 1990, è volta alla emanazione di provvedimento correttivo dell'errore materiale effettuato nel provvedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato. Il ricorso per la parte in esame è, dunque, inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara fondato il ricorso e lo accoglie, per quanto riguarda la richiesta di accesso al fascicolo, ed inammissibile relativamente alla richiesta di emanazione di un nuovo provvedimento.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale Carabinieri**Fatto**

Il capitano dell'Arma dei carabinieri (Comando provinciale di), riferisce di aver presentato in data 3 dicembre 2007 richiesta di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti della cui esistenza il richiedente era venuto a conoscenza nel corso di un procedimento penale avviato nei suoi confronti. In particolare, riferisce l'interessato che al termine delle indagini preliminari (conclusesi il mese di settembre 2007) e dalla lettura dei documenti contenuti nel fascicolo processuale veniva a conoscenza che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presso la prefettura di gli aveva sottratto la direzione dell'ordine pubblico per gli incontri di calcio in per affidarla ad un funzionario della polizia di Stato e che il procuratore della Repubblica aveva rilevato che tale provvedimento aveva offuscato l'immagine professionale dell'odierno ricorrente.

Nella richiesta di accesso del 3 dicembre 2007, pertanto, il capitano chiedeva una serie di documenti richiamati nel fascicolo processuale e precisamente:

a) copia del rapporto stilato dal comandante provinciale di sulla situazione dell'ordine pubblico in

b) copia di tutte le ordinanze di servizio con cui il comando provinciale di disponeva il servizio di ordine pubblico nel periodo compreso tra il 12 ottobre 2005 e il 23 agosto 2007;

c) relazione del comandante provinciale in merito all'affidamento del servizio di ordine pubblico in ad un funzionario della polizia di Stato anziché all'odierno ricorrente.

In data 14 gennaio 2008 l'amministrazione ha negato l'accesso alla documentazione richiesta per due motivi. In base al primo, il richiedente non avrebbe dovuto far riferimento alla disciplina del diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, bensì avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti tipici del processo penale per l'acquisizione di documenti ritenuti di interesse per la difesa in sede penale. In secondo luogo, e a prescindere da tale rilievo, l'amministrazione ritiene che i documenti oggetto dell'istanza abbiano comunque natura riservata e siano pertanto sottratti all'accesso.

Contro tale diniego, in data 18 gennaio 2008, il capitano ha presentato ricorso alla scrivente Commissione precisando che l'interesse sotteso all'istanza va oltre la necessità di difendersi in sede penale, trattandosi comunque di documenti che lo riguardano e contestando il riferimento alla natura riservata dei documenti stessi che osterebbe all'accesso. In data 31 gennaio u.s. sono pervenute le controdeduzioni dell'amministrazione la quale insiste per il rigetto del gravame.

Diritto

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

La scrivente Commissione rileva preliminarmente che la motivazione addotta dall'amministrazione a sostegno dell'impugnato diniego è, in parte, priva di fondamento. Ed invero, la possibilità di acquisire documenti in base a disposizioni del codice di procedura penale non esclude di per sé che si possa attivare anche il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/90, considerata la diversità di *ratio* dei due strumenti normativi. D'altronde, anche la sentenza del TAR richiamata dall'amministrazione ad ulteriore supporto del proprio diniego, nell'affermare la diversità di piani delle due discipline, non sostiene in alcun modo che tra esse si instauri una relazione di reciproca esclusione per cui l'esistenza delle condizioni per l'esercizio dell'una impedisce il ricorso all'altra.

Per ciò che attiene alla natura riservata dei documenti oggetto di richiesta da parte del capitano....., occorre considerare che il fondamento dell'interesse dell'odierno ricorrente è dubbio che sia da rinvenire nell'articolo 10 della legge n. 241/90 che disciplina l'accesso c.d. endoprocedimentale piuttosto che nell'articolo 22 della stessa legge relativo all'accesso esoprocedimentale. Tuttavia, in entrambi i casi l'esercizio del diritto di accesso, una volta riconosciuta la titolarità del relativo interesse in capo al richiedente, trova un limite nella disciplina dei casi di esclusione di cui all'articolo 24, legge n. 241/90. In particolare il comma 6, lettera c), della citata disposizione stabilisce che l'accesso è escluso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico,

alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini". Dunque, al di là della questione relativa alla correttezza formale della locuzione "documenti aventi natura riservata" adoperata dall'amministrazione, nel caso di specie i documenti di cui alle lettere a) e b) delle premesse in fatto richiesti dall'odierno ricorrente e negati dall'amministrazione fanno riferimento a vicende concernenti l'ordine pubblico e rientrano, pertanto, nella fattispecie di esclusione da ultimo citata e quindi, in concreto, dovranno essere attivati gli strumenti propri del processo penale per raggiungere lo scopo della conoscenza dei documenti richiamati nel fascicolo processuale dell'odierno ricorrente.

Quanto ai documenti di cui alla lettera c) delle premesse, la Commissione invita l'amministrazione a comunicare in base a quale norma regolamentare è stato negato l'accesso ritenendo la natura riservata del documento stesso. Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno fornite a questa Commissione le suddette notizie.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: ISVAP – Servizio Tutela Utenti**Fatto**

Il signor, in data 16 novembre 2007, ha formulato all'ISVAP - Servizio Tutela Utenti un'istanza di accesso agli eventuali provvedimenti adottati o in itinere, conseguenti ad una pratica di reclamo presentata per le inadempienze nella gestione di un sinistro stradale da parte della Compagnia r.c.a. ".....".

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, il signor, in data 28 dicembre, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto silenzio-diniego dell'ente.

Diritto

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti, in sede di reclamo le inadempienze nella gestione di un sinistro stradale da parte della Compagnia r.c.a. ".....".

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste nel caso di specie, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor — ove esistenti - dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: INPDAP – sede di**Fatto**

Il signor, in servizio presso il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, in data 10 maggio 2007, ha presentato alla Direzione Provinciale INPDAP un'istanza per la concessione di un prestito pluriennale: non avendo ricevuto alcun riscontro in merito alla stessa, il 6 novembre 2007, ha avanzato richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

In particolare, il signor ha chiesto:

1. di conoscere la fase del procedimento ed il termine entro il quale si concluderà, nonché il responsabile dello stesso;

2. di prendere visione e/o estrarre copia dei seguenti documenti:

a) criteri, direttive anche interne alla Direzione e relative a modalità fissate per l'erogazione delle prestazioni creditizie;

b) atti e/o delibere di approvazione di prestiti pluriennali emanati dalla data di presa in carico della domanda di prestito dello scrivente sino alla data in cui sarebbe stato consentito l'accesso agli atti;

c) qualsiasi documento che consenta di verificare la corretta e trasparente attività di erogazione dei prestiti e/o i motivi sottostanti l'eventuale ritardo nell'erogazione del prestito richiesto.

L'ente, dopo avere richiesto un'integrazione della documentazione, il 22 novembre 2007, comunicava al signor la sospensione della concessione del prestito, fornendo solo alcune notizie in merito al procedimento.

Con lettera del 5 dicembre 2007, il signor chiedeva i motivi della sospensione della suddetta pratica, rinnovando la propria istanza di accesso.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, il signor, il 13 dicembre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

Successivamente, con nota del 7 gennaio 2008, l'INPDAP – sede di ha comunicato al signor, ed alla Commissione, di aver completato e posto in liquidazione la sua pratica, relativa alla concessione del suddetto prestito, predisponendone il pagamento non appena reperito il budget occorrente.

L'amministrazione ha, altresì, reso noto il nominativo del responsabile del procedimento, oggetto dell'istanza di cui al punto 2), lettera a), negando l'accesso relativamente alla documentazione di cui al punto 2), lettere b) e c).

Diritto

La Commissione rileva che le istanze di accesso, di cui al punto 2), formulate dal signor sono da considerare troppo generiche ed indeterminate.

La giurisprudenza maggioritaria e l'opinione ormai consolidata dalla stessa scrivente, infatti, si è consolidata nel senso che il diritto di accesso, riconosciuto dall'art.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

22 legge 7 agosto 1990 n. 241, non configura una sorta di azione popolare diretta a consentire un generalizzato controllo dell'attività della Pubblica Amministrazione, ma deve correlarsi ad un interesse qualificato che giustifichi la cognizione di determinati documenti.

L'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

Il concetto di interesse giuridicamente rilevante non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si attegga come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579).

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (Consiglio Stato, sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1745).

Nel caso di specie, non solo non si è rilevato un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, così come previsto dal nuovo art. 22 della legge n. 241/90, novellato dalla legge n. 15/2005, ma si è rilevata la sopravvenuta carenza dell'interesse stesso dell'istante, considerato che la pratica relativa alla sua richiesta di concessione di un prestito pluriennale è stata posta in liquidazione dall'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di**e nei confronti di:** Dott. e Dott.**Fatto**

La signora, in data 9 novembre 2007, ha chiesto all'Università degli Studi di di potere avere accesso ai fascicoli personali (relativi alla formazione universitaria e specialistica) del Dott. e del Dott., laureati e specializzati presso questa stessa università, per potere procedere alla tutela dei propri diritti in sede giudiziaria, avendo intentato, rispetto al primo medico, un'azione di risarcimento dei danni, per responsabilità civile, nei confronti della Regione e avendo, invece, il secondo medico svolto funzioni di CTU nel giudizio di primo grado.

L'amministrazione resistente, in data 11 dicembre 2007, ha negato il suddetto accesso, dopo aver asserito, rispetto al Dott., "l'insufficienza e l'inidoneità dei dati forniti per identificare il soggetto nei cui confronti veniva richiesto l'accesso" e dopo aver ricevuto l'opposizione del dott. alla suddetta istanza notificatagli.

Pertanto, la signora ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto diniego.

L'Università degli Studi di Torino, in data 31 gennaio 2008, ha trasmesso una memoria difensiva alla Commissione.

Diritto

Nel caso in esame, la Commissione rileva che la documentazione richiesta, concretizzandosi in atti pubblici - oltre a non essere più materialmente in possesso dell'amministrazione universitaria, che l'ha dichiarata persa e distrutta nell'alluvione del 2000 avvenuta a Torino - è in ogni caso reperibile attraverso la consultazione degli Albi professionali esistenti presso il locale Ordine dei medici chirurghi, così come affermato, sulla medesima questione, dal Consiglio di Stato, sez. VI, con decisione n. 5437 del 26 giugno 2001, che ha confermato la sentenza n. 995 del T.A.R. Piemonte del 26 settembre 2000.

E sempre quest'ultimo giudice amministrativo con sentenza n. 1571 del 5 ottobre 2002 ha stabilito che "il collegio osserva che il ricorso è inammissibile, per quella parte che riguarda anche i soggetti controinteressati, che rivestirono tale ruolo anche nel precedente giudizio. La giurisprudenza (cons. Stato, a.p., 24 giugno 1999, n. 16, solo in parte contraddetta dalla successiva sez. IV 24 luglio 2000, n. 4092) ha ritenuto la natura impugnatoria del giudizio intrapreso ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui il giudicato formatosi su una questione dedotta, non può essere superato con una nuova identica istanza della parte. Nel caso di specie la signora aveva richiesto anche nel 2000 gli atti relativi agli studi degli odierni controinteressati (omissis...),, (omissis...): il tar denegò l'accesso, ed il consiglio di Stato confermò la pronuncia (rispettivamente, sentenza 7.9.2000, n. 995 e decisione della VI